

SCHEDA TECNICA

AFFINAMENTO DELLA DISCIPLINA FUNZIONALE ALLA NUOVA MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 2022, MODIFICHE AL TIVG E ALLA DELIBERAZIONE 374/2022/R/GAS E INTERVENTI ALLA PERIODICITÀ DI FATTURAZIONE.

436/2022/R/gas(*)

Con la delibera 374/2022/R/gas l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha modificato le modalità di determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela a decorrere dal 1° ottobre 2022. Nella stessa delibera ARERA ha invitato i soggetti interessati a presentare, entro il 26 agosto 2022, le loro osservazioni e proposte motivate finalizzate a definire specifici aspetti di carattere implementativo e specifici ulteriori interventi volti a favorire l'operatività dell'intervento a decorrere dal 1° ottobre 2022.

Con la delibera 436/2022/R/gas, l'ARERA affina, sulla base delle osservazioni pervenute, la disciplina funzionale alla nuova modalità di determinazione delle condizioni economiche di fornitura per il servizio di tutela a decorrere dal 1° ottobre 2022.

In particolare, l'Autorità con la delibera 374/2022/R/gas ha:

- a) modificato le modalità di determinazione della componente C_{MEM} a copertura dei costi di approvvigionamento prevedendo che la suddetta componente sia definita pari alla media mensile del prezzo del *PSV day ahead* rilevato da *ICIS-Heren*. Tale modifica comporta, conseguentemente, di:
 - non fare più riferimento alle quotazioni rilevate presso l'*hub TTF* ma alle quotazioni rilevate presso l'*hub PSV* italiano;
 - non fare più riferimento alle quotazioni a termine (prezzo *ex-ante*) ma alla media mensile dei prezzi effettivi del mercato all'ingrosso italiano (prezzo *ex-post*);
 - aumentare la frequenza di aggiornamento del prezzo che diventa mensile, non più trimestrale.
- b) definito specifici obblighi di trasparenza a favore dei clienti finali, nei casi in cui questi ricevano delle bollette contenenti ricalcoli della componente C_{MEM} precedentemente fatturata, ipotesi questa che potrebbe verificarsi qualora i venditori non siano in grado di intervenire, in tempi rapidi, sui sistemi di fatturazione laddove siano impostati per emettere la fattura nel corso del mese (cd. *fatturazione rolling*). Nel dettaglio, per le suddette situazioni, è stato previsto che i venditori siano tenuti, oltre a darne opportuna informazione al cliente in seno alla bolletta con le modalità già previste dalla Bolletta 2.0, a creare un'apposita sezione sul proprio sito *internet* in cui sia spiegato, in maniera chiara e comprensibile, il motivo del ricalcolo e la modalità di determinazione dei prezzi oggetto di ricalcolo, così da assicurare adeguata trasparenza al cliente finale;
- c) effettuato specifiche modifiche alle modalità di calcolo della stima della spesa annua effettuata dal Portale Offerte, al fine di mantenere coerenza con le nuove modalità di determinazione della componente C_{MEM} .

Sulla base delle osservazioni pervenute, anche a seguito dell'incontro con le associazioni rappresentative dei clienti finali domestici, il provvedimento in oggetto conferma le modalità di determinazione della componente C_{MEM} di cui alla deliberazione 374/2022/R/gas che comportano un aggiornamento mensile *ex-post* di tale componente sulla base delle quotazioni del prodotto *day ahead* rilevate presso l'*hub PSV* e prevede in aggiunta:

- l’inserimento, al fine di dare maggiore certezza agli operatori, dei tempi entro cui pubblicare il valore della componente $C_{MEM,m}$, stabilendo che sarà pubblicata sul sito *internet* dell’Autorità entro il secondo giorno lavorativo dall’inizio del mese successivo al mese di riferimento;
- relativamente agli obblighi di trasparenza a favore dei clienti finali in caso di ricalcoli, che qualora i venditori, in ragione della nuova metodologia di determinazione della componente C_{MEM} , effettuino ricalcoli degli importi precedentemente fatturati, siano tenuti a darne opportuna informazione al cliente pubblicando in un’apposita sezione del proprio sito *internet* una esaustiva spiegazione della tipologia di ricalcolo, corredata da casi esemplificativi nei quali il cliente possa agevolmente riconoscersi; il link alla predetta sezione del sito deve essere riportato nella bolletta in cui sono fatturati i ricalcoli;
- che, in caso di bollette contenenti un acconto in stima del valore della componente C_{MEM} da applicare nel mese di riferimento, il valore di tale acconto non possa eccedere la media aritmetica dell’indice *PSV day ahead* dei giorni disponibili fino all’ultimo giorno utile prima dell’emissione della bolletta;
- in deroga all’attuale regolazione del TIF, la possibilità per gli esercenti il servizio di tutela gas di emettere la bolletta di periodo con frequenza mensile così da permettere ai clienti finali di conoscere più frequentemente la propria spesa e di redistribuire i pagamenti delle bollette su più mesi, contenendo gli importi da pagare in un’unica soluzione.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentoale